

### TRIBUNALE DI MANTOVA

### IL GIUDICE DELEGATO

A scioglimento della riserva osserva quanto segue.

La proposta è ammissibile.

#### Invero:

- il proponente non risulta soggetto alle procedure concorsuali vigenti trattandosi di consumatore e debitore non fallibile svolge attività subordinata di operaio specializzato con contratto a tempo indeterminato presso la società con sede in ;
- il proponente non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni a procedure di cui al capo secondo della legge n. 3/12 e succ. mod.;
- il proponente non ha subito provvedimenti ex art. 14 e 14 bis della citata legge;
- il proponente non ha effettuato atti in frode ai creditori.

versa in stato di sovraindebitamento nei termini di cui all'art. 6 comma 2 lett. a) della legge n. 3/12 e succ. mod..

Il nucleo famigliare è composto anche dalla moglie casalinga, e da due figli, entrambi minori anch'essi a carico del ricorrente (e

Sussiste la competenza del Tribunale adito atteso che il proponente risiede nel Comune di

La situazione debitoria è quantificata in  $\in$  139.401,40 al 11/7/17 - di cui  $\in$  107.113,40 al chirografo ed  $\in$  32.288,00 al privilegio - come da tabella alla pag. 12 della relazione ex art. 9 l. 3/12 in data 11/7/17.

Sono state previste inoltre spese per i professionisti che hanno prestato la loro opera per la procedura per € 7612,80.

Il totale del passivo è quindi pari a € 147.014,20 di cui € 107.113,40 al chirografo.

### L'attivo è rappresentato da:

- una autovettura immatricolata nell'anno 2005 di valore pari a zero;
- appartamento sito in gravato da ipoteca e oggetto di esecuzione immobiliare n. RGE Trib. Mantova;
- reddito da lavoro dipendente di per un mensile netto medio di € 1655,50;



L'attivo destinabile alla procedura è indicato in € 350,00 mensili (pari a € 4200,00 annui) per dieci annualità (e così per € 42.000,00), tenuto conto dello stipendio medio e delle spese necessarie al sostentamento della famiglia.

Sottraendo all'attivo disponibile (€ 42.000,00) l'importo di € 39.900,80 (prededotto e privilegiato) si ottiene l'importo di € 2099,20 che costituisce il residuo per i chirografi.

Il piano presentato dai proponenti come emendato, e cioè quello datato 11/7/17, prevede:

- il pagamento rateizzato del debito ipotecario secondo la valorizzazione prevista dal bando concernente l'asta dell'esecuzione immobiliare n. RGE indetta per la data del con relativo stralcio della parte di credito non soddisfatta;
- il pagamento integrale dei crediti prededotti;
- il pagamento in percentuale (1,96%) dei creditori chirografari e dei crediti privilegiati stralciati al chirografo per incapienza dell'attivo su cui insiste il privilegio (parte del credito ipotecario).

La proposta di piano del consumatore è quindi articolata nella forma che prevede la falcidia del credito ipotecario ex art. 7 l. n. 3/12 e la soddisfazione dei crediti a mezzo pagamenti mensilmente dilazionati nell'arco di dieci anni mediante la produzione di redditi futuri derivanti dalla continuazione dell'attività lavorativa del debitore nell'importo destinabile alla procedura, previa valutazione di quanto occorrente al proprio sostentamento ed a quello della sua famiglia.

Ciò premesso ulteriormente si osserva quanto segue.

L'OCC, nella persona del Dott. Marco Bianchi, dopo aver ritenuto completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo del piano, e, quanto alla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, che "in caso di liquidazione i beni prontamente liquidabili siano di modestissimo valore rispetto alla proposta avanzata", ha attestato la fattibilità del piano del consumatore di cui si discute.

La creditrice e per essa in qualità di mandataria, ha contestato la convenienza del piano opponendosi alla sua omologazione.

In particolare experience e per essa experience, ha evidenziato:

- 1) che il piano sarebbe inammissibile "in ragione di modalità attuative incompatibili con norme inderogabili" (v. memoria 10/5/17);
- 2) che il piano penalizza dal momento che non tiene conto del diritto della Banca, quale creditore fondiario, di procedere comunque con l'esecuzione forzata ex art. 41 D. Lgs. n. 385/93 e succ. mod.;
- 3) che, in ogni caso, il pagamento in dieci anni sarebbe chiaramente meno conveniente per la Banca rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che "l'immobile ad oggi risulterebbe già aggiudicato con sicura soddisfazione dei costi di procedura e recupero di una parte del credito, stante il permanere dell'interesse dell'offerente ribadito anche nella corrispondenza datata 06.04.2017 (Doc. 1)" (v. memoria 10/5/17).



# Accoglimento n. cronol. 2/2018 del 16/01/2018 RG n. 276/2017

### Al riguardo si osserva:

1) il piano prevede che il debito nei confronti del creditore ipotecario sia degradato per la parte non capiente considerando quale valore dell'immobile il prezzo base d'asta raggiunto nell'ambito della procedura esecutiva, e che, pertanto, il creditore ipotecario sia soddisfatto per € 32.288,00 per la parte ipotecaria e € 2040,42 per la parte degradata in via chirografaria.

Tale previsione rispetta il disposto di cui all'art. 7 della legge n. 3/12 e succ. mod., richiamato dall'art. 12 bis legge citata, secondo cui "E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi";

- 2) la disposizione di cui all'art. 12 ter comma primo 1. n. 3/12 e succ. mod. nel vietare ai creditori di iniziare o proseguire azioni individuali sul patrimonio del debitore il cui piano sia stato omologato non contempla deroghe, a differenza dell'art. 51 L.F. che, nel prevedere analogo divieto quanto ai beni compresi nel fallimento, fa salve le diverse disposizioni di legge, di tal che si deve ritenere che il privilegio processuale riconosciuto dalla legge al titolare del credito fondiario in virtù dell'art. 41 del D. Lvo n. 385/93 non operi nel caso di sovraindebitamento (v. anche art. 10 comma secondo lett. c) in tema di accordo, e art 14 quinquies comma secondo lett. b), in tema di liquidazione del patrimonio).
- 3) non risulta prodotto agli atti il doc. 1 richiamato dalla difesa della Banca nella memoria 10/5/17. In ogni caso la capacità della Banca di soddisfarsi non può essere valutata in modo superiore a € 32.288,00 tale essendo il prezzo raggiunto dall'immobile nell'ambito della procedura esecutiva. Considerato che l'offerta di chi si afferma essere interessato all'acquisto è da ritenere evidentemente riferita al minino previsto ex lege e cioè € 24.216,00 , e che la proposta del ricorrente supera di poco € 34.000,00 , pur tenendo conto dell'elemento temporale, il sacrificio imposto al creditore si può considerare equilibrato.

Come è stato opportunamente osservato, il piano del consumatore attribuisce al Giudice una funzione estremamente delicata, col rischio che si ecceda, da un lato, nel mero rigorismo contabile, favorendo il ceto creditorio, anche nel caso di imprudente gestione del credito, e, dall'altro, nell'eccessivo lassismo, finendo per consentire la soluzione più meritoria ad insolvenze mosse da intenti meramente elusivi, magari programmati.

Come pure è stato osservato, dalla sproporzione tra redditi disponibili e ammontare del debito contratto, si può far discendere sempre, contabilmente, la natura colposa dell'indebitamento, di tal che pare preferibile, in linea generale, un approccio in termini, per così dire, di elasticità alla complessa problematica.

Nel caso di specie assume rilievo in particolare il fatto, opportunamente evidenziato dall'OCC, che la principale causa dell'indebitamento del ricorrente sia da ricercare nell'aumento della rata del mutuo ipotecario dovuta alla variabilità dei tassi d'interesse che hanno portato la rata mensile a gravare in modo troppo incisivo sulla liquidità disponibile per le spese della famiglia.

A ciò si aggiunge la nascita di due figli, a breve distanza l'uno dall'altro, con la conseguente necessità della moglie del ricorrente di dedicarsi alla loro cura, non potendo affrontare le spese dell'asilo nido, e, per converso, l'impossibilità della stessa di contribuire economicamente al fabbisogno della famiglia prestando attività lavorativa al di fuori delle mura domestiche.



# Accoglimento n. cronol. 2/2018 del 16/01/2018 RG n. 276/2017

Si deve quindi escludere che, nel caso di specie, la situazione di sovraindebitamento possa essere considerata come provocata dal debitore.

nel comunicare l'importo del credito, ha ribadito la propria tesi secondo cui il credito relativo alla tassa automobilistica è assistito dal privilegio di cui all'art. 2752 comma 3 c.c. o, in via subordinata, dal privilegio ex art. 2758 comma 1 c.c..

Tale tesi non è condivisa dal Tribunale di Mantova, che sul punto ha già avuto modo di pronunciarsi in più occasioni, con orientamento costante, richiamato anche dalla difesa dei proponenti, di tal che appare corretta la degradazione al chirografo.

Per quanto detto si ritiene omologabile il piano del consumatore depositato da nato il come emendato in data 11/7/17.

## P.Q.M

visti gli artt. 12 bis e 12 ter L. n. 3/12 e succ. mod.

## omologa



che il debitore effettui i pagamenti ai vari creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano come omologato;

#### attribuisce

all'OCC gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 della legge n. 3/12 e succ. mod.;

### dispone

la pubblicazione del presente provvedimento sul quotidiano a spese del ricorrente e a cura dell'OCC.

Si comunichi.

Mantova 22/12/17.

IL GIUDICE Dott. Andrea Gibelli

